

All 1



**FANUC**



**ACCORDO-QUADRO DI COOPERAZIONE  
DIDATTICA, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

**TRA**

**L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA**

**E**

**LA SOCIETA' FANUC ITALIA S.R.L.  
IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA'  
DEMUR S.R.L.**



**FANUC**



L'**Università degli Studi di Messina**, con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, codice fiscale n. 80004070837, rappresentata dal Rettore, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30/08/1968, o dal Prorettore Vicario Prof. Emanuele Scribano, nato a Messina il 17/05/1948, con poteri di firma ai sensi del D.R. n. 1599/2013,

E

la **FANUC Italia S.r.l.**, con sede legale in Via delle Industrie 1/A - 20020 - Arese – Milano, partita iva 10019860153, rappresentata dall'Amministratore Delegato Marco Ghirardello, nato a Legnano (MI) il 9.05.1975

la **DEMUR S.r.l.**, con sede legale in Via Contura Inferiore, 8 – 98038 – Savoca – Messina, partita iva 01178670863, rappresentata dall'Amministratore unico Carlo Depu, nato a Messina il 12.04.1977,


d'ora in poi denominate "le Parti",

#### PREMESSO

- che un legame virtuoso tra il mondo imprenditoriale e il sistema universitario viene indicato dalle istituzioni, a livello nazionale ed europeo, come una delle leve per la ripresa economica;
- che l'Università degli Studi di Messina è interessata a sviluppare un'offerta formativa sempre più adeguata alle esigenze del mondo del lavoro e a creare un collegamento diretto con le realtà lavorative nazionali e internazionali;
- che FANUC (Factory Automation NUmerical Control) è un gruppo societario, con a capo tre Corporation, in Giappone, negli Stati Uniti e in Europa, che produce automazione, robotica e sistemi a controllo numerico (CNC, computer numerical control), e che rappresenta uno dei produttori maggiori a livello mondiale di robot industriali;
- che FANUC Italia S.r.l fa parte della FANUC Europe Corporation S.A. e ha espresso interesse a interagire con il mondo universitario per lo studio e lo sviluppo dei propri prodotti e per la formazione di futuri operatori nel settore dell'automazione industriale;
- che DEMUR s.r.l. è una società locale che opera nella regione Sicilia in qualità di integratore ufficiale di sistemi FANUC e ha espresso interesse nel partecipare alle attività universitarie concernenti l'automazione industriale;



**FANUC**



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

### **Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di cooperazione.

### **Art. 2 - Oggetto**

1. Le Parti contraenti, nel rispetto delle proprie finalità e della normativa vigente, intendono avviare una collaborazione avente carattere di studio, ricerca e formazione.

2. La collaborazione è volta ad utilizzare risorse e competenze esistenti presso le Parti per lo svolgimento delle seguenti attività di comune interesse:

#### **a) Attività di Ricerca**

Le Parti favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca e sviluppo, con particolare riferimento al settore dell'automazione industriale, con l'obiettivo di sviluppare conoscenze di base e possibilità di applicazioni di carattere innovativo e di interesse industriale, attraverso il coinvolgimento delle strutture dedicate della FANUC Italia S.r.l. e delle singole strutture universitarie interessate, e prevedendo anche l'eventuale possibilità di scambio di ricercatori e tecnici, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia.

Le Parti esprimono il proprio interesse a partecipare congiuntamente, eventualmente con terze parti, a progetti di ricerca nazionali e/o comunitari.

Le Parti si rendono disponibili ad attivare contratti di ricerca su specifici temi, e a sostenere la partecipazione congiunta a spin-off, promuovendo l'imprenditoria di giovani neolaureati/dottori di ricerca.

L'Università si rende disponibile a concedere a FANUC Italia S.r.l., in relazione a specifiche esigenze di volta in volta manifestate, l'accesso a banche di dati gestiti dall'Università a fini di ricerca e reclutamento, nel rispetto della normativa in materia e previa autorizzazione.

La FANUC Italia S.r.l. si rende disponibile, a seguito di specifici accordi di volta in volta definiti, a condividere con l'Università le proprie strutture interne per lo svolgimento di attività di ricerca.


#### **b) Attività di studio e formazione**

L'Università dichiara la propria disponibilità a:

- collaborare nella progettazione ed erogazione di interventi di formazione rivolti ai dipendenti di FANUC Italia S.r.l.;



**FANUC**



- rendere fruibili, previa autorizzazione e compatibilmente con le esigenze istituzionali, aule e attrezzature universitarie per lo svolgimento di iniziative formative ed eventi organizzati da FANUC Italia S.r.l.

La FANUC Italia S.r.l. esprime la propria disponibilità a:

- offrire supporto alla didattica mediante attività integrative rivolte agli studenti, quali seminari su temi specifici presso l'Università;
- concedere l'uso di uno dei suoi prodotti per l'automazione industriale ai fini della formazione degli studenti dell'Università, presso gli stessi locali universitari;
- rendere fruibili, compatibilmente con le esigenze produttive, le proprie strutture e attrezzature per la realizzazione di eventi organizzati dall'Università;
- prendere in considerazione la possibilità di ospitare studenti presso le proprie strutture per svolgere tirocini curriculari, utili anche per la stesura di tesi di laurea, e stage finalizzati ad eventuale reclutamento, sulla base della vigente normativa in materia.

3. Le Parti negozieranno in buona fede al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo, ma nessuna di esse sarà ritenuta responsabile verso l'altra nell'eventualità in cui non riesca a conseguire gli obiettivi prefissati.

### **Art. 3 – Referenti e gruppi di lavoro**


1. Entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo, le Parti provvederanno a designare un loro referente, con il compito di definire congiuntamente le linee di azioni comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
2. I referenti avranno la possibilità anche di formare, di comune accordo, un Gruppo di Lavoro per l'avvio e lo sviluppo della collaborazione di cui al presente accordo al fine di conseguire gli obiettivi dello stesso.

### **Art. 4 – Sicurezza**

1. L'Università assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale di FANUC Italia S.r.l. ospitato nei locali dell'Ateneo.
2. Allo stesso modo, e reciprocamente, la FANUC Italia S.r.l. assume i medesimi oneri nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso le proprie strutture.

### **Art. 5 – Coperture assicurative**

1. L'Università dichiara che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo presso i locali di FANUC Italia S.r.l. sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.



2. FANUC Italia S.r.l. garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti eventualmente impegnati in attività connesse con il presente accordo presso l'Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero necessarie in relazioni alle particolari esigenze che di volta in volta potranno presentarsi.

#### **Art. 6 – Riservatezza**

1. Le informazioni scambiate tra le Parti, in modo particolare quelle relative alle attività di ricerca, saranno considerate riservate e pertanto non legittimamente divulgabili, salvo preventiva autorizzazione risultante da comunicazione scritta.

#### **Art. 7 – Diritti di proprietà intellettuale**

1. I diritti di proprietà intellettuale relativi a risultati ottenuti nell'ambito della collaborazione di cui al presente accordo saranno condivisi con entrambe le Parti. I diritti relativi a risultati ottenuti indipendentemente da una delle Parti senza alcuna assistenza dell'altra Parte, o ottenuti prima o dopo la collaborazione, appartengono alla singola Parte.
2. Gli autori ed i ringraziamenti negli articoli dovranno basarsi sul contributo alle attività delle Parti e decisi in accordo tra le Parti.
3. Prima di presentare domande di proprietà intellettuale (es. brevetti), una Parte dovrà prima consultare l'altra e procedere solo dopo che l'altra Parte è d'accordo senza alcuna obiezione sulla proprietà dei diritti.
4. Senza un consenso scritto di entrambe le Parti, nessuno dei diritti di proprietà intellettuale comuni può essere trasferito ad alcun terzo.

#### **Art. 8 – Durata ed eventuale rinnovo**

1. Il presente Accordo avrà durata di 5 anni dalla data dell'ultima firma apposta.
2. Ogni modifica del presente Accordo richiede l'approvazione scritta delle due Parti.
3. Il presente Accordo potrà essere rinnovato per iscritto allo scadere di 5 anni, salvo il caso in cui una delle Parti intenda recedere dallo stesso. La comunicazione da parte della Parte recedente dovrà avvenire almeno 6 mesi prima dalla data di scadenza dello stesso.

#### **Art. 9 – Recesso o scioglimento**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo, ovvero di scioglierlo consensualmente; previa comunicazione da inoltrarsi tramite PEC.
2. Il recesso ha effetto decorsi due mesi dalla comunicazione dello stesso.



3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento consensuale, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso, in particolar modo le attività di didattica programmate.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento consensuale, la FANUC Italia S.r.l. potrà ritirare i prodotti di automazione industriale resi disponibili per gli studenti universitari di cui all'articolo 2 comma 2 del presente accordo.

#### **Art. 10 – Comunicazioni**

1. Qualsiasi comunicazione ufficiale relativa al presente accordo dovrà essere redatta per iscritto ed inviata all'altra parte ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.

#### **Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo, in conformità alle indicazioni imposte dal D.L. n.196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione di dati personali".

2. Le Parti si autorizzano reciprocamente a rendere nota, sui propri siti istituzionali, la collaborazione oggetto del presente accordo e si impegnano reciprocamente ad attuare iniziative anche congiunte per la migliore diffusione della stessa.

#### **Art. 12 - Legge applicabile e foro competente**

1. Ogni attività prevista dal presente Accordo Quadro si svolgerà, comunque, nel rispetto delle leggi, degli statuti e dei regolamenti delle parti. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo restano ferme le disposizioni previste dalle normative vigenti in materia.


2. Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al presente Accordo Quadro. Nel caso in cui ciò sia impossibile, sarà competente il foro di Messina.

#### **Art. 13- Sottoscrizione**

1. Il presente Accordo verrà sottoscritto con firma digitale e trasmesso tramite PEC. Esso sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le spese saranno a carico della parte richiedente.



**FANUC**



Per l'Università  
Il Rettore Prof. Pietro Navarra

Per la FANUC Italia S.r.l.  
Amministratore Delegato  
Marco Ghirardello  
General Manager FANUC Italia S.r.l.

Per la DEMUR S.r.l.  
Amministratore Unico  
Carlo Depu